

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 650

Adottata dal Direttore Generale in data 27 MAR. 2003

OGGETTO: ASL 7 c/ Abbina Enrico – Conferimento incarico all'Avv. Marco Aste.

Acquisito l'atto di citazione nante il Tribunale di Cagliari notificato in data 7 marzo 2003 con cui la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 106 del c.p.c., chiama questa Amministrazione in qualità di terzo interessato, nella causa promossa dal Sig. Abbina Enrico per ottenere il risarcimento dei danni che si assumono essere conseguenza di colpevole attività sanitaria imputabile al Dr Cireddu, medico ginecologo della soppressa U.S.L. 16;

Considerato che i rapporti sostanziali e processuali, sia attivi che passivi, afferenti alle sopresse U.S.L. vanno riferite alla gestione liquidatoria delle attuali ASL la cui rappresentanza legale spetta al Direttore Generale delle ASL stesse in funzione di Commissario Liquidatore (art. 25 Legge Regionale 5 del 26.01.1995; art. 56 Legge Regionale n.11 del 15.04.1998);

Ritenuto l'interesse di questa Azienda a costituirsi nel giudizio de quo per vedere accertate le responsabilità del caso;

Preso atto che lo studio legale dell'Avv. Marco Aste può adeguatamente tutelare l'Azienda nel contenzioso di cui trattasi.

SENTITI in merito il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti:

- di costituirsi nel giudizio in oggetto incaricando della tutela legale dell'Azienda l'Avv. Marco Aste, conferendogli ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Carbonia Via Delle Poste;



Segue Deliberazione n. 650

del

27 MAR. 2003

- di dare atto che le spese e competenze del nominato legale verranno liquidate secondo le tariffe professionali vigenti;

- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il pagamento degli addebiti / competenze derivanti dal presente atto, previa liquidazione dei medesimi a cura del Responsabile del Settore legale, con ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIR. AMM.

DIR.SAN.

LEG.

Retro delibera

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 650 del 27 MAR. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7

a partire dal 28 MAR. 2003 al 11 APR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Allegati:

Destinatari:

COPIA

Regione Autonoma della Sardegna

AVVOCATURA

ENTRO IL 5-3-2003

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Atto di citazione

5855 DA

La REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del suo Presidente On.le Mauro Pili, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandra Camba e Sandra Trincas, dell'Ufficio Legale dell'Ente, elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, Viale Trento n.69;

PROCURA

Nella mia sottoindicata qualità, delego a rappresentare e difendere la Regione Autonoma della Sardegna in ogni stato e grado del giudizio, fino a finale esecuzione, ed a sottoscrivere il presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, con ogni facoltà, compresa quella di farsi sostituire, gli Avv.ti Alessandra Camba e Sandra Trincas, dell'Area Legale della Regione Sarda, eleggendo domicilio presso il medesimo Ufficio in Cagliari, Viale Trento, n. 69.

Cagliari, li 3.03.2003

Il Presidente della Regione Sarda - MAURO PILI -

E' autentica la firma Avv. Sandra Trincas

Sandra Trincas

Premesso

che in data 16.12.2002 è stato notificato atto di citazione del seguente e letterale tenore:

"TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

"Atto di citazione

Il Signor Abbina Enrico, nato a Roma il 12.6.1961, residente in Rieti alla Via delle Rose n. 3, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Abbina Giada, nata a Roma il 23.1.1994, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Conti e Andrea Corda giusta procura a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso lo Studio del secondo in Iglesias (CA) nel Corso Matteotti n. 15

AZIENDA U.S.L. N. 1 CARBONIA

-7 MAR. 2003

PROTOCOLLO ARRIVO

PREMESSA

In fatto

1. Nell'aprile 1993 la sig.ra Tesfay Olga, all'epoca residente ad Iglesias (CA), scopriva di essere in attesa del primo figlio, ed insieme al marito Abbina Enrico decidevano di affidarsi alle cure di un ginecologo. Si rivolgevano quindi al Dr. Giovanni Maria Cireddu, operante presso il reparto di ginecologia dell'Ospedale Civile "Santa Barbara" di Iglesias, compreso nella ora soppressa U.S.L. n. 16.
2. Durante il corso della gravidanza, la sig.ra Tesfay si recava varie volte e regolarmente, accompagnata dal marito, a farsi visitare dal Dr. Cireddu, il quale le prescriveva i farmaci e le analisi alle quali sottoporsi: indicazioni che la gestante seguiva scrupolosamente.
3. Su indicazione del Sanitario in data 13.7.1993, alla fine del secondo mese circa di gravidanza, la esponente veniva sottoposta per la prima volta a test infettivi, che in seguito non venivano più fatti ripetere.
4. In data 28.7.1993, veniva eseguito un primo esame ecografico, poi ripetuto il 6.9.1993 ed il 13.12.1993 presso il centro "Gruppo Medico

Iglesias", sito in via Modena ad Iglesias (CA).

5. In tali ultime due occasioni il medico ecografista Dr. Emanuele Restivo rilevava una ridotta circonferenza cranica, ed invitava la sig.ra Tesfay ed il marito a far conoscere i risultati dell'esame al proprio ginecologo.

6. I coniugi Abbina quindi provvedevano immediatamente a mostrare i referti ecografici e le foto degli esami al Dr. Cireddu, il quale però non dava alcun peso al dato rilevato nelle due ecografie ritenendo (così si espresse il ginecologo) che le ridotte dimensioni del cranio fossero da imputare ad una caratteristica ereditaria.

7. Per tutto il corso della gravidanza il Dr. Cireddu rassicurò i coniugi Abbina sul buon esito della gravidanza medesima e mai prospettò nemmeno la possibilità di qualche problema del feto.

8. In data 23.1.1994 presso il Presidio Ospedaliero "G.B. Grassi" di Ostia (Roma) Tesfay Olga dava alla luce la piccola Abbina Giada.

9. Con grave sgomento dei genitori l'esame obiettivo della neonata appena dopo il parto evidenziava "tremori ed ampie scosse sotto

stimolo", che persistevano anche il giorno successivo. Veniva in ogni caso dimessa in data 26.1.1994.

10. Iniziava così un calvario durato molti mesi, nel corso dei quali la piccola veniva di nuovo e più volte ricoverata in diversi presidi sanitari, e sottoposta ad una innumerevole serie di accertamenti clinici.

11. Solo dopo molti mesi veniva finalmente stilata una diagnosi completa ed esatta, che evidenziava in tutta la loro gravità le patologie che affliggono la figlia del sig. Abbina, costituite da: microcefalia, idrocefalia, crisi epilettiche, tetraparesi spastica, calcificazioni cerebrali, disturbi visivi ed uditivi con sordità monolaterale.

12. Solo dopo molti mesi, pertanto, la bambina poteva iniziare le cure adeguate.

13. In data 26.1.1995 la Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile della U.S.L. n. 16 di Iglesias riscontrava che Abbina Giada era affetta da tetraparesi spastica e la riconosceva quale "Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età".

14. Le gravi patologie da cui è affetta la piccola Giada Abbina sono derivate da una infezione contratta dalla madre tra il terzo e l'ottavo mese di gravidanza, infezione che potrebbe essere stata causata dal microrganismo responsabile della Toxoplamosi, oppure da un altro agente patogeno: il Cithomegalovirus.

15. Sulla scorta delle osservazioni del Dr. Luigi Cipollini e della Dr.ssa Rossana Cecchi contenute nella allegata consulenza medica, si ritiene corretta la prima eventualità.

Come ben spiegato dai consulenti di parte alle pag. 9 e seguenti della allegata relazione, l'unico esame sierologico effettuato in data 13.7.1993 evidenziava che la sig.ra Tesfay non era immunizzata verso l'agente patogeno della toxoplasmosi e che non vi erano altre infezioni in corso.

Una successiva analisi virale eseguita dalla madre della bambina in data 6.10.1995, ha rivelato la presenza di anticorpi IgG della Toxoplasmosi, del tutto assenti nell'unico test eseguito in gravidanza.

Se ne deduce che la malattia è stata contratta proprio durante la gravidanza, con le gravi

conseguenze per il feto di cui si è detto.

16. L'ipotesi della infezione da Cithomegalovirus veniva invece accreditata dai periti nominati nel corso del procedimento penale celebrato innanzi al Tribunale di Cagliari, che vedeva imputati il Dr. Cireddu e il Dr. Restivo per il reato di cui all'art. 590 comma II c.p.

17. La Regione Autonoma della Sardegna è subentrata ex lege, ai sensi dell'art. 6 L. 23.12.1994 n. 724, nei rapporti obbligatori facenti capo alla soppressa U.S.L. n. 16 di Iglesias, ragione per la quale risulta obbligata al giusto e integrale risarcimento dei danni sopra descritti, cagionati per colpa del Dr. Cireddu, operante nel presidio ospedaliero pubblico "Santa barbara" di Iglesias (CA).

18. Con lettera racc. a.r. in data 2.12.98 a firma dell'Avv. Luca Conti, il sig. Abbina inoltrava richiesta di risarcimento del danno alla A.U.s.l. n. 7 Carbonia, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Giada.

* * *

A. Da quanto sopra esposto, si evidenziano vari elementi di colpa professionale rilevabili

nel comportamento del sanitario che ebbe in cura la sig.ra Tesfay Olga durante la gravidanza.

Innanzitutto, è di particolare gravità il fatto che il Dr. Cireddu, con colpevole imprudenza e negligenza, abbia una sola ed unica volta, esattamente alla fine del secondo mese di gravidanza, prescritto alla gestante gli esami clinici del gruppo "Torch" (vale a dire gli esami per accertare la presenza di infezioni), e non abbia richiesto in seguito la ripetizione di detto esame pur avendo riscontrato che la paziente non era immunizzata ad uno dei possibili patogeni, quello della toxoplasmosi.

Si rileva che la corretta prassi medica prevede, in caso di gestante non immunizzata, la ripetizione degli esami sierologici almeno ogni sei settimane, oltre a controlli clinici ravvicinati della madre e idonee misure di profilassi igienica.

Si rileva inoltre la erronea imperita valutazione dei reperti ecografici del 6.9.1993 e del 13.12.1993, che evidenziavano un diametro biparietale del feto inferiore di circa quattro settimane all'età gestazionale (pagg. 12-13 relazione Dr. Cipollini e Dr.ssa Cecchi - all.

1). Tale circostanza, evidenziatasi in due diversi esami a distanza di mesi l'uno dall'altro, avrebbe dovuto indurre il Dr. Cireddu, peraltro espressamente allertato al riguardo, ad espletare ulteriori accertamenti, tanto più in una gestante non immunizzata dal virus della toxoplasmosi, e ad informare del rischio i coniugi Abbina.

Al contrario, in entrambi i casi il ginecologo curante non diede particolare rilevanza a tale significativo dato e, con colpevole superficialità, valutò il ritardato sviluppo cranico come mera caratteristica ereditaria.

A tutto ciò si aggiunga che il Dr. Cireddu, nonostante le difficoltà insorte nel corso della gravidanza, non ha mai dato ai coniugi Abbina alcuna informazione circa i rischi connessi al fatto che la gestante non era immunizzata dal virus della toxoplasmosi e circa il possibile significato dei referti ecografici.

In sostanza ai signori Abbina non è mai stata prospettata l'eventualità che la bambina nascita potesse essere affetta da qualche patologia, per di più tanto grave, come il medico ben avrebbe potuto ipotizzare sulla

scorta dei dati in suo possesso, e su quelli che avrebbe tratto dalla doverosa ripetizione degli esami sierologici.

Infatti non v'è dubbio che, qualunque sia stata la genesi delle patologie che affliggono Giada Abbina, i sigg.ri Abbina dovevano essere informati di tale possibilità, ed essere messi in condizioni di scegliere se proseguire la gravidanza o meno e, nel primo caso, di prepararsi psicologicamente alla nascita di una figlia portatrice di handicap.

Conoscere in anticipo le eventualità delle patologie che affliggono la bambina, avrebbe inoltre consentito di intervenire per le cure necessarie con tempestività prima e dopo la nascita. Al contrario dopo il parto sono passati mesi prima che la natura della malattia e le sue cause venissero diagnosticate.

La condotta professionale del Dr. Cireddu è stata dunque senz'altro negligente, imprudente ed imperita, specialmente avuto riguardo al tipo della prestazione eseguita e alla scarsa difficoltà del caso medico, che certamente rientra nei casi possibili nel corso della gravidanza.

B. Tutte le omissioni e gli errori descritti hanno evidente e determinante rilevanza nella causazione delle gravissime lesioni oggi riscontrabili nella piccola Abbina Giada.

Con specifico riguardo al dovere di informare i genitori, il Dr. Cireddu ha cagionato altresì un danno diretto dei confronti di questi ultimi.

Il danno biologico derivato alla piccola Giada, come si desume dalle descritte patologie che la affliggono, è senz'altro gravissimo.

Al sig. Abbina Enrico sono derivati danni di natura morale e personale di sensibile rilevanza.

Sotto il profilo del danno biologico, questo va riconnesso alle sofferenze derivate al sig. Abbina per un evento tanto grave quanto assolutamente inaspettato proprio per il totale difetto di informazione.

Sotto il profilo economico il sig. Abbina ha dovuto affrontare ingenti spese dapprima per pervenire ad una diagnosi, quindi per assicurare alla piccola Giada le cure necessarie, cure delle quali avrà bisogno per tutta la vita.

* * *

Tanto premesso il sig. Abbina Enrico, in proprio

e n.q. come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

La Regione Sardegna, con sede in Cagliari viale Trento n. 69, in persona del Presidente pro tempore in carica della giunta regionale, a comparire innanzi al Tribunale di Cagliari, all'udienza del 28.02.2003, ore di rito, G.I. designando ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata o di quella eventualmente fissata ai sensi dell'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza dalle facoltà di proporre domanda riconvenzionale e di chiamare terzi in causa di cui all'art. 167 c.p.c. e che, non comparendo, si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

<<Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Cagliari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

condannare la Regione Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale al

risarcimento in favore dell'attore, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Giada Abbina, di tutti i danni ad essi cagionati per colpa dal Dr. Giovanni Maria Cireddu, medico ginecologo presso la soppressa U.S.L. n. 16, da liquidarsi nella somma che verrà dimostrata in sede di istruttoria e che il Tribunale riterrà equa e di giustizia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge>>.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.

In via istruttoria, si chiede:

- A. prova per testi sulle circostanze di cui ai punti da 1 a 13 della premessa, indicando quali testimoni i sigg.ri: Dr. Emanuele Restivo, Corda Francesca, Abbina Samuele Leandro, Lettehon Vittoria, Tanzariello Marcello, Tanzariello Itria;
- B. Consulenza tecnico medico legale al fine di accertare la responsabilità del Dr. Cireddu nonché lo stato di salute di Abbina Giada.

Produce i seguenti documenti:

1. consulenza medico legale redatta dal Dr. Luigi Cipollini e dalla Dr.ssa Rossana Cecchi;
2. supplemento di consulenza medico legale redatta dal Dr. Luigi Cipollini e dalla Dr.ssa Rossana Cecchi;
3. Referto esame emocromocimetrico e urine Tesfay Olga 9.6.93;
4. Referto esame sierologico Tesfay Olga 13.7.93;
5. Referto esame ecografico Tesfay Olga 28.7.93;
6. Referto esame ecografico Tesfay Olga 6.9.93;
7. Referto esame ecografico Tesfay Olga 13.12.93;
8. Referto esame urine Tesfay Olga 22.10.93;
9. Cartella Clinica Presidio Osp. "G.B. Grassi" Tesfay Olga 23/26.1.94;
10. Idem Abbina Giada, ivi nata il 23.1.94 h. 10.45;
11. Cartella Clinica Presidio Osp. "G.B. Grassi" Abbina Giada 25.2 / 1.3.94;
12. Referto ecografia vertebrale Abbina Giada 18.5.94;
13. Referto R.M. encefalo Abbina Giada 21.7.94;
14. Cartella Clinica Istituto Neuropsichiatrico Infantile Università "La Sapienza" di Roma; 18.8.94;
15. Certif. Commissione Medica U.S.L. n. 16

- Cecchi;
3. Referto esame emocromocimetrico e urine Tesfay Olga 9.6.93;
 4. Referto esame sierologico Tesfay Olga 13.7.93;
 5. Referto esame ecografico Tesfay Olga 28.7.93;
 6. Referto esame ecografico Tesfay Olga 6.9.93;
 7. Referto esame ecografico Tesfay Olga 13.12.93;
 8. Referto esame urine Tesfay Olga 22.10.93;
 9. Cartella Clinica Presidio Osp. "G.B. Grassi" Tesfay Olga 23/26.1.94;
 10. Idem Abbina Giada, ivi nata il 23.1.94 h. 10.45;
 11. Cartella Clinica Presidio Osp. "G.B. Grassi" Abbina Giada 25.2 / 1.3.94;
 12. Referto ecografia vertebrale Abbina Giada 18.5.94;
 13. Referto R.M. encefalo Abbina Giada 21.7.94;
 14. Cartella Clinica Istituto Neuropsichiatrico Infantile Università "La Sapienza" di Roma; 18.8.94;
 15. Certif. Commissione Medica U.S.L. n. 16 Iglesias per accertamento Stati Invalidità 26.1.94;
 16. Referto T.A.C. Abbina Giada 23.2.95;
 17. Cartella Clinica Osp. Pediatrico "Bambin Gesù"

- Iglesias per accertamento Stati Invalidità
26.1.94;
16. Referto T.A.C. Abbina Giada 23.2.95;
 17. Cartella Clinica Osp. Pediatrico "Bambin Gesù"
di Roma 4 / 25.2.95;
 18. Referto esame sierologico Tesfay Olga 6.10.95;
 19. Prospetto spese sostenute per cure mediche ed
esigenze di neurofisioterapia riabilitativa
legate al metodo "Doman" di Abbina Giada;
 20. Ricevuta n. 16 del 6.3.96 Dr. D. Tornar;
 21. Ricevuta n. 54 del 18.9.96 Dr. Tornar;
 22. Ricevuta n. 16 del 6.3.96 Dr. Tornar;
 23. Ricevuta Dipartimento di scienze neurologiche
università di Roma La Sapienza in data 29.1.96
n. 16 del 6.3.96 Dr. D. Tornar;
 24. Copia fattura n. 96 dell'11.6.96 Associazione
per lo Sviluppo del potenziale umano;
 25. Copia fattura n. 159/2 del 29.7.97
Associazione per lo Sviluppo del potenziale
umano;
 26. Copia fattura n. 186 Associazione per lo
Sviluppo del potenziale umano;
 27. Copia ricevuta "The institues for the
achievement of human potential dell'8.4.98;
 28. Idem del 5.9.98;

29. Idem del 4.12.98;
30. Idem del 24.1.97;
31. Idem n. 2 ricevute acquisto libri;
32. N. 2 lettere di addebito Credito Italiano
fil. Perugina;
33. Ricevute attestanti spese di viaggio e di
soggiorno;
34. Lettera raccomandata a.r. in data 02.12.98 a
firma Avv. Luca Conti.

Con riserva di integrare le richieste istruttorie nei termini di legge.

Rieti, ~~li~~ 30 maggio 2002

Avv. Luca Conti

* * *

- Che la Regione Autonoma della Sardegna con comparsa di risposta depositata il 20 gennaio 2003 si costituiva in giudizio, eccependo quanto segue.

Preliminarmente si rileva la propria carenza di legittimazione passiva.

Occorre sul punto premettere una breve disamina delle fonti normative afferenti la fattispecie.

Gli artt. 3 e 4 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal D.L.vo 30

dicembre 1993, n. 517, concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", prevedono che le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere siano dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Esse, in attuazione della delega al Governo, attribuita con L. 23 ottobre 1992, n. 421, sono subentrate ad ogni effetto alle preesistenti UU.SS.LL.

In attuazione della citata normativa nazionale, la Regione Sardegna con L.R. n. 5, del 26.1.1995, ha provveduto a disciplinare le modalità organizzative e di funzionamento delle Aziende Sanitarie Locali ed ha altresì stabilito i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti Unità Sanitarie Locali. Si dispone infatti espressamente che, "a seguito della costituzione dell'Azienda U.S.L., quest'ultima assume tutti i diritti e tutti gli obblighi delle UU.SS.LL. già istituite ai sensi della L.R. n. 13/1981 in essa confluite" e che, al fine dell'individuazione del patrimonio delle costituende Aziende U.S.L.,

gli amministratori straordinari delle UU.SS.LL. medesime predispongono un progetto di fusione (da quale deve risultare la situazione patrimoniale delle stesse UU.SS.LL.), approvato con l'atto di costituzione dell'Azienda subentrante (art. 25).

Inoltre, si prevede che le Aziende succedute nei debiti delle soppresse UU.SS.LL., provvedendo ai pagamenti mediante l'utilizzo di finanziamenti ad hoc attribuiti dalla Regione (art. 65).

Da quanto sopra esposto, nella Regione Sardegna, per effetto delle citate disposizioni, si è determinato un fenomeno di successione ex lege attraverso le gestioni-stralcio, dal momento che tutti i rapporti, sia attivi che passivi, facenti capo alle preesistenti amministrazioni delle UU.SS.LL., sono stati trasmessi di diritto ai nuovi soggetti (A.S.L.).

Deve altresì sottolinearsi che il legislatore regionale sardo, nell'ambito della legge finanziaria 1998, ha ritenuto di dover ulteriormente puntualizzare, con una norma di interpretazione autentica, il funzionamento delle gestioni-stralcio, prevedendo

espressamente la rappresentanza legale delle predette in capo al Direttore generale dell'Azienda U.S.L. di rispettiva appartenenza (art. 56 L.R. n. 11 del 15.4.1998 - legge finanziaria 1998). E ciò al fine di eliminare le incertezze interpretative sorte sull'ambito di applicazione della normativa regionale in materia.

D'altronde, tale indirizzo interpretativo risulta conforme al recentissimo pronunciamento reso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 102, in data 26.2.1999, nella quale viene statuito: "la gestione liquidatoria è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'Ente subentrante ed è individuata nell'Ufficio responsabile della medesima Unità Sanitaria Locale a cui si riferiscono i debiti ed i crediti inerenti alle gestioni pregresse".

Da qui l'autorevole conseguenza tratta dalle Sezioni Unite della Cassazione che con la succitata sentenza hanno definitivamente accertato che tale "gestione-stralcio liquidatoria usufruisca della soggettività dell'Ente soppresso, che viene prolungata durante la fase liquidatoria" ed è

"rappresentata dal Direttore Generale della nuova Azienda Sanitaria, nella sua veste di Commissario liquidatore " (Cass. Civ. - Sez. Un. 26.2.1999 n. 102).

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle gestioni pregresse delle UU.SS.LL. appartiene inequivocabilmente ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali cui compete, di conseguenza, la legittimazione attiva e passiva per i rapporti processuali relativi ai crediti ed ai debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL.

Ciò in ragione della diretta conoscenza degli atti e dei fatti oggetto di contenzioso, viceversa sconosciuti e comunque difficilmente accertabili dall'Ente Regione, quanto meno nei tempi imposti dalle procedure di legge.

Deve quindi ribadirsi l'intento del legislatore sardo di semplificare la procedura di accertamento delle eventuali situazioni debitorie o creditorie, affidando la rappresentanza processuale dei relativi rapporti a soggetto avente piena cognizione degli stessi,

senza con ciò vanificare lo spirito delle leggi nazionali di riforma sanitaria per il quale i debiti delle sopresse UU.SS.LL. non possono gravare sulle nuove Aziende, posto che gli oneri fanno comunque carico sull'erario regionale.

Nel merito, in considerazione di quanto sopra esposto, l'Amministrazione regionale ribadisce la mancata conoscenza dei fatti di causa, sui quali è esclusivamente legittimato a dedurre il Direttore Generale dell'A.S.L. interessata.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., appare necessario chiamare in giudizio la Gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. n. 16 di Iglesias.

Pertanto, la Regione Autonoma della Sardegna dichiara di voler chiamare in causa la Gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. n. 16 di Iglesias in persona del legale rappresentante pro-tempore Commissario liquidatore - Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, e per effetto, chiede, ai sensi dell'art. 269, 2° comma, c.p.c., che il G.I. voglia pronunciare decreto di differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti.

* * *

Per tutto quanto fin qui esposto, si conclude, con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni, chiedendo che codesto Ecc.mo Tribunale, voglia, preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione sarda, con conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio; in subordine, nel merito, respingere comunque il ricorso nei confronti della Regione, perché infondato.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Cagliari, lì

Avv. Alessandra Camba

Avv. Sandra Trincas

* * *

- che con ordinanza del 31.01.2003, rettificata il 12.02.2003 il G.I. designato Dott. Paolo Piana ha disposto la chiamata in causa, fissando la nuova udienza di prima comparizione per il giorno 15.5.2003;

Tutto ciò premesso, la Regione Autonoma della Sardegna, ut supra rappresentata e difesa,

C I T A

la Gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. n. 16 di Iglesias in persona del legale rappresentante pro-tempore Commissario liquidatore - Direttore Generale dell'Azienda

U.S.L. n. 7 di Carbonia, a comparire alla prima udienza del giorno 15.05.2003, nanti il Tribunale Civile di Cagliari - G.I. Dott. Paolo Piana per partecipare al processo vertente tra il Sig. Abbina Enrico, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Abbina Giada, e la Regione Autonoma della Sardegna, processo nel quale quest'ultima a preso le seguenti:

C O N C L U S I O N I

Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale, voglia, preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione sarda, con conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio; in subordine, nel merito, voglia respingere comunque il ricorso nei confronti della Regione, perché infondato.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 163, 3° comma n. 7, c.p.c., si invita la Gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. n. 16 di Iglesias, in persona del legale rappresentante pro-tempore Commissario liquidatore - Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, a

costituirsì, nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza sopra fissata, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.

Cagliari, lì 3.3.2003

Avv. Alessandra Camba

Alessandra Camba

Avv. Sandra Trincas

Sandra Trincas

NOTIFICAZIONE

Ad urgente richiesta della **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, ut supra rappresentata e difesa, io sottoscritto assistente U.N.E.P. della Corte d'Appello di Cagliari ho notificato l'atto che precede alla **GESTIONE LIQUIDATORIA** della soppressa U.S.L. n. 16 di Iglesias, in persona del legale rappresentante pro-tempore Commissario Liquidatore - Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, Via Dalmazia n. 83 - 09013 Carbonia, mediante consegna di copia conforme all'originale, effettuata con spedizione a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato, con A.R., spedito dall'Ufficio Postale di

Racc. n. _____

A _____

_____ A.R.

N. _____

_____ Svec. 8

05 MAR. 2003

D'APPELLO DI CAGLIARI
UFF. Giudiziale
[Signature]

Documento composto di
n° 24 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1650 DEL 27 MAR. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE SANITARIO

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signature]

